



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale N. 12 del 10/10/2019

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VENARIA REALE E RIVALTA DI TORINO – SCIoglimento DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA.

L'anno duemiladiciannove, addì dieci, del mese di Ottobre, ore 14:45, in Venaria Reale, nel palazzo municipale, il Il Sub Commissario Prefettizio Giuseppe Zarcone, assistito dal Segretario Generale Ezio Mario Caffer, ha adottato la seguente deliberazione.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(art. 42 T.U. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

- Richiamato il D.P.R. in data 8/08/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale, con il quale la dott.ssa Laura Ferraris è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

- Visti:

- il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nominato Sub Commissario il dott. Giuseppe Zarcone, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
- il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nominato Sub Commissario il dott. Gianfranco Parente, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9/08/2019, con il quale sono stati delegati ai Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario;

- Premesso che:

- con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali:
 - a) n. 55 del 21/07/2015 – Comune di Rivalta di Torino;
 - b) n. 38 del 26/10/2015 - Comune di Venaria Reale;veniva costituita, a mezzo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed approvato lo schema di convenzione;
- la convenzione, approvata con le richiamate deliberazioni consiliari, è stata sottoscritta dai Sindaci degli enti associati in data 18/11/2015 (Rep. n. 1864/2015);
- l'art. 2 della convenzione individua il Comune di Venaria Reale quale Ente Capo convenzione;

- Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l'unità organizzativa della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed approvata la dotazione organica;

- Atteso che i Consigli Comunali dei Comuni di Venaria Reale e di Rivalta di Torino, hanno successivamente adottato le deliberazioni consiliari di seguito elencate:

- Comune di Rivalta di Torino: n. 76 del 08/11/2018 – dichiarata immediatamente eseguibile;
- Comune di Venaria Reale: n. 118 del 26/11/2018 - dichiarata immediatamente eseguibile;

in virtù delle quali la scadenza della succitata Convenzione, inizialmente fissata per il 17/11/2018, è stata prorogata al 31/05/2019;

- Rilevato che, in aderenza agli accordi intercorsi tra i due Sindaci, il Consiglio Comunale della Città di Rivalta di Torino, con atto n. 30 del 30/05/2019, ha deliberato l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2019, della precitata convenzione;

- Dato atto che, a seguito delle intervenute successive dimissioni del Sindaco della Città di Venaria Reale, l'ente capofila non ha completato l'iter di formalizzazione della proroga al 31/12/2019 della convenzione istitutiva della CUC;

- Vista la nota in data 18/09/2019 (prot. Com.le n. 21413 del 20/09/2019) con la quale la Città di Rivalta di Torino comunicava che, a seguito della mancata approvazione della concordata proroga al 31/12/2019 da parte della Città di Venaria Reale, l'ente ha svolto in autonomia le procedure di gara, sulla base delle intervenute modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

- Richiamato l'art. 30 della convenzione sopra citata che consente ai comuni associati lo scioglimento della convenzione *“d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata”*;

- Ritenuto pertanto di approvare lo scioglimento, per mutuo consenso, della convenzione Rep. n. 1864/2015 per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014);

Tutto ciò premesso e considerato,

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del TUEL, da parte dei Dirigenti competenti;

- Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42 nel quale sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;

la Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

il vigente Statuto Comunale;

con i poteri del Consiglio Comunale

D E L I B E R A

1. Di procedere allo scioglimento consensuale, per le motivazioni espresse in premessa della convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014);

2. Di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione con particolare riguardo alla chiusura dei profili aperti sui vari siti telematici e alla quantificazione delle partite economiche ancora aperte riguardanti l'attività espletata per conto della Città di Rivalta di Torino;

3. Di prendere atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Dirigente del Settore urbanistica ed Edilizia Privata e il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

4. Di inviare copia del presente provvedimento alla Città di Rivalta di Torino, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Giuseppe Zarcone

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer